

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,01 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,01 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,01 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,01 ⁽¹⁾ *
1701 91 00	45,49
1701 99 10	45,49
1701 99 90	45,49 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.